

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 6-2888/2011

OGGETTO: COMUNE DI COAZZE - VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Coazze, con deliberazione C.C. n. 40 del 25/11/2010, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. n. 157/2010*);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 40/2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- modifiche e integrazioni delle Norme di Attuazione:
 - alla Scheda 12 "*Aree recenti capoluogo (Rrc)*", ove è previsto un incremento di edificabilità sul lotto n. 15 a destinazione residenziale per un massimo di mc 1.592,8 derivante dalla capacità edificatoria residua non utilizzata sul lotto n. 42;
 - alla Scheda 16 "*Area industriale artigianale commerciale (Iac)*": in relazione alle modalità di dismissione o assoggettamento delle aree a servizi;
 - alla Scheda 20 "*Area impianto sciistico Pian Neiretto (Apn) - Area interessata dal poligono di tiro*", in merito alla possibilità di effettuare interventi di ristrutturazione edilizia per gli edifici esistenti a servizio della stazione sciistica;
 - alla Scheda n. 21 "*Aree per depositi macchinari e attrezzature*", sono precisati le destinazioni d'uso ammesse e l'individuazione della nuova area "*Dma6*" in luogo del lotto n. 19 che viene stralciato;
 - alla Scheda 24 "*Aree di pregio ambientale (Pa)*", sono precisati alcuni tipi di intervento ammessi, con particolare riguardo al "restauro conservativo";
 - alla Scheda 25 "*Aree per servizi sociali con attrezzature pubbliche (SAP1 – SAP51)*", viene previsto che nelle aree a verde attrezzato in prossimità del Cimitero sia possibile la collocazione di chioschi per la vendita di fiori;
 - alla Scheda 32 "*Fasce e zone di rispetto – vincoli autorizzativi*", viene esclusa la possibilità di ridurre la fascia di rispetto cimiteriale e si rinvia alla Scheda 25 per quanto attiene alle attività ammesse in tali aree;
- adeguamenti alla cartografia di Piano di limitata entità, conseguenti alle modifiche di cui sopra, nonché la previsione di allargamento di un breve tratto di strada comunale;

La deliberazione di adozione C.C. n. 40/2010 reca:

- la dichiarazione di compatibilità della Variante con il Piano di zonizzazione acustica;
- la dichiarazione di esclusione della Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931/2008;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. di formulare, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Coazze con deliberazione C.C. n. 40 del 25 novembre 2010, le seguenti **osservazioni**:

- a) gli allegati della Variante proposta, per i contenuti ivi rappresentati, non rispondono ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. Si rileva che gli stralci della normativa di Piano, compresi nel fascicolo "*Estratti dalle Norme di Attuazione*", non consentono di interpretare correttamente le diffuse modifiche normative previste dalla Variante, essendovi riportate solamente le parti oggetto di modifica, mentre è opportuno disporre dell'intero *corpus* normativo vigente. Le carenze di cui sopra comportano difficoltà di "*lettura*" della Variante nel suo complesso; si suggerisce, in sede di approvazione, di sanare le carenze sopra illustrate;
- b) in merito all'applicazione della procedura espressamente richiesta dall'art. 35 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008, in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), si rileva che, per alcuni contenuti della Variante parziale in oggetto, non pare sia stata correttamente osservata la procedura stabilita dalla D.G.R. 12-8931 del 9.6.2008. In base agli indirizzi contenuti nella citata D.G.R., le Varianti parziali ai Piani Regolatori Generali devono essere sottoposte alla verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S., qualora interessino, tra le altre, aree vincolate ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*", che comprendono anche le "*Aree di pregio ambientale (Pa)*", interessate dalla Variante adottata. Si ritiene, doverosa la segnalazione dal momento che la verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S. è, ovviamente, funzionale all'accertamento della necessità o meno di questa a tutela dell'ambiente, e che l'approvazione di una variante di Piano in assenza di Valutazione Ambientale Strategica, ove dovuta, è atto viziato di illegittimità

(e pertanto annullabile) per espressa enunciazione dell'art. 11, ultimo comma, del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Si suggerisce di documentare nella deliberazione di approvazione il percorso procedurale seguito e che ha comportato l'esclusione della Variante dalla V.A.S.;

c) in relazione alle modifiche introdotte alla Scheda 25 "*Aree per servizi sociali con attrezzature pubbliche (SAP1 - SAP51)*", ove viene prevista la collocazione di chioschi per la vendita di fiori nelle aree a verde attrezzato in prossimità del Cimitero, trattandosi di attività commerciale al dettaglio è opportuno chiarire se tale possibilità è contenuta nei criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali al dettaglio della "*Scheda N° 27BIS Norme relative alle attività commerciali al dettaglio in sede fissa soggette alla disciplina del D.LGS 114/98*" delle Norme di Attuazione, approvate con D.G.R. n. 47-9373 del 01/08/2008 (Variante strutturale n. 3);

d) si segnalano i seguenti rilievi formali:

- nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovra comunali riferita alla "*variante parziale n. 5*", in luogo della Variante parziale n. 6 adottata:

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Coazze la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, lì 31 gennaio 2011

(Firmato in originale)
Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora